



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE n. 5 del 30 marzo 2021

concernente

“Misure urgenti di semplificazione in materia di edilizia, urbanistica ed enti locali: modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e dell'articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di personale degli enti locali”

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Impatto finanziario: dall'applicazione della presente legge non derivano maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio provinciale, trattandosi prevalentemente di misure volte alla semplificazione di procedure e procedimenti amministrativi o al recepimento di norme statali.

Con riferimento all'articolo 10 concernente “Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 in materia di personale degli enti locali”, si precisa che:

- con riferimento al comma 1, la norma estende ai Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti la possibilità di assumere personale qualora continuino ad aderire volontariamente ad una gestione associata o ne costituiscano una. La norma prevede che gli oneri connessi alle eventuali assunzioni siano a carico del bilancio del singolo ente, che procederà quindi solo dopo aver valutato la sostenibilità della spesa anche nel lungo periodo, qualora il personale sia assunto a tempo indeterminato;
- con riferimento al comma 2, la norma consente, anche in deroga alla disciplina generale, le assunzioni di personale in esito alle procedure concorsuali indette e avviate dagli enti locali anche attraverso il Consorzio dei Comuni trentini. Gli oneri finanziari connessi sono a carico dei bilanci comunali: trattandosi di procedure concorsuali già avviate, la compatibilità dei relativi oneri con i bilanci comunali è già stata valutata in sede di avvio delle medesime;
- con riferimento al comma 3, la norma introduce, al pari di quanto previsto dallo Stato, la facoltà per i Comuni di assumere personale a tempo determinato per i procedimenti connessi all'erogazione degli incentivi di cui all'articolo 119 DL 34/2020 (bonus 110%), per il periodo massimo di un anno, non rinnovabile. La norma prevede che la copertura degli oneri connessi alle eventuali assunzioni sia a carico del bilancio del comune, che procederà quindi solo dopo averne valutato la compatibilità finanziaria.

Impatto organizzativo: parimenti, dal punto di vista organizzativo-procedurale la modifica non presenta alcun impatto significativo.